

Conegliano, lì 07.02.2024

Circolare per la clientela
n. 1/2024

*Le novità della "Finanziaria 2024"
e del D. Lgs. "Adempimenti"*

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Rivalutazione terreni e partecipazioni	1
3. Locazioni brevi con cedolare secca al 26%	1
4. Cessioni di beni a “turisti” extraUE senza IVA	1
5. Rottamazione del magazzino	1
5.1. Ambito temporale.....	2
5.2. Ambito oggettivo	2
5.3. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali	2
5.4. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali	2
5.5. Modalità di adesione.....	2
5.6. Termini di versamento	2
6. Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio /riqualificazione energetica.....	2
7. Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione.....	2
8. Ivie e Ivafe.....	3
9. Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000	3
10. Assicurazione rischi catastrofali	3
11. Iscro a regime dal 2024.....	3
12. Esclusione titoli di stato dall’ISEE	4
13. Rifinanziamento Sabatini-ter.....	4
14. Novità del D.Lgs. “Adempimenti” (D.Lgs. 1/2024)	4
14.1. Novità in materia di scadenze e versamenti.....	4
14.2. Novità in materia di ritenute.....	5
15. Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.....	5
16. Incremento del limite minimo per i versamenti IVA.....	5

1. Premessa

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla G.U. 30.12.2023, n. 303, la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, in vigore dall'1.1.2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale che verranno analizzate nel prosieguo.

2. Rivalutazione terreni e partecipazioni

È confermata la riproposizione della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2024 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16% (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

3. Locazioni brevi con cedolare secca al 26%

È confermata la modifica della disciplina le c.d. "locazioni brevi" assoggettate a cedolare secca, per le quali è disposto l'aumento dell'aliquota dal 21% al 26% per l'immobile successivo al primo.

In particolare, è previsto che "ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

L'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi".

Risulta pertanto che, in presenza di più immobili locati, la maggior aliquota del 26% trova applicazione con riferimento ai canoni relativi al secondo / terzo e quarto appartamento locato (resta fermo che il regime in esame è ammesso per la locazione breve di non più di 4 appartamenti).

4. Cessioni di beni a "turisti" extra UE senza IVA

La disciplina IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extra UE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nella formulazione vigente, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa).

In sede di approvazione è stato previsto che le disposizioni in esame sono applicabili alle cessioni poste in essere dall'1.2.2024.

5. Rottamazione del magazzino

A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

5.1. Ambito temporale

La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

5.2. Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

5.3. Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

5.4. Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali

Il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.

5.5. Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023.

5.6. Termini di versamento

Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:

- la prima, entro il 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata.

6. Ritenuta bonifici spese di recupero patrimonio edilizio /riqualificazione energetica.

È confermato l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici, relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico. Detto aumento opera a decorrere dall'1.3.2024.

7. Ritenuta alla fonte agenti di assicurazione

Con la modifica dell'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la soppressione dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di

assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, dall'1.4.2024, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

8. Ivie e Ivafe

Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:

- è confermato l'aumento dallo 0,76% all'1,06% dell'aliquota relativa all'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero);
- è confermata la fissazione nella misura del 4‰ annuo del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero) qualora gli stessi siano detenuti in Stati / territori con regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4.5.99.

9. Iscrizione a ruolo superiore a € 100.000

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies all'art. 37, DL n. 223/2006, dall'1.7.2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

10. Assicurazione rischi catastrofali

È confermato l'obbligo per le imprese, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

11. Iscro a regime dal 2024

È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR. In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

-
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a € 12.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
 - essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
 - essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno di fruizione un'apposita domanda. L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

12. Esclusione titoli di stato dall'ISEE

È confermato che nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione:

- dei titoli di Stato di cui all'art. 3, DPR n. 398/2003;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

13. Rifinanziamento Sabatini-ter

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".

14. Novità del D.Lgs. "Adempimenti" (D.Lgs. 1/2024)

14.1. Novità in materia di scadenze e versamenti.

Con il DLgs. 1/2024 sono state introdotte alcune modifiche in materia di scadenze e versamenti.

In primo luogo, nell'ambito della rateizzazione dei versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto risultanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA, l'art. 8 del DLgs. 1/2024 prevede:

- la proroga al 16 dicembre del termine per concludere il piano di rateizzazione;
- il termine di versamento rateale viene fissato al 16 di ogni mese per tutti i contribuenti (prima di tale modifica, per i contribuenti non titolari di P.IVA le scadenze erano previste alla fine di ciascun mese).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Sempre in ottica di semplificazione, gli artt. 17 e 18 del DLgs. 1/2024 prevedono, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme che rientrano nell'art. 17 del DLgs. 241/97:

- la possibilità di disporre in via preventiva l'addebito delle somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate;
- la possibilità di utilizzare anche la piattaforma PagoPA.

Le specifiche modalità attuative delle suddette disposizioni saranno stabilite da appositi provvedimenti.

14.2. Novità in materia di ritenute.

Sono state introdotte alcune modifiche anche in materia di ritenute alla fonte.

Per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, se l'importo dovuto non è superiore a 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La norma consente pertanto di cumulare e rinviare i suddetti versamenti, e le descritte disposizioni si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024.

In relazione alle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, l'art. 9 comma 6 del D.Lgs. 1/2024, ha stabilito che:

- il versamento cumulativo delle ritenute deve essere effettuato entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno (al posto del 30 giugno e 20 dicembre);
- il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

14.3. Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria.

L'art. 12 del D.Lgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.

I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14.4. Incremento del limite minimo per i versamenti IVA.

L'art. 9 co. 1 - 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.